



N. 1.

Legge sulla istituzione del Congresso Filatelico e dell'Ufficio Filatelico. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle facoltà concesse Ci dal Consiglio Grande e Generale dei LX nella sua Tornata delli 4 Gennaio 1945:

decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:

Art. 1.

Sono istituiti, per lo studio e la disciplina di tutta la materia filatelica, un Congresso Filatelico e un Ufficio Filatelico: il primo è composto dal Segretario di Stato per le Finanze quale Presidente, dai Sindaci di Governo e da quattro membri elettivi nominati dal Consiglio Grande e Generale, tutti con voto deliberativo, e dal consulente filatelico con voto consultivo, il secondo è retto da un funzionario retribuito.

Art. 2.

Al Congresso Filatelico compete: a) di proporre, studiare ed allestire le emissioni ordinarie e quelle straordinarie che dovranno essere deliberate dal Consiglio Grande e Generale; b) di attendere e sorvegliare la esecuzione delle anzidette emissioni, curandone in particolar modo il valore artistico e filatelico; c) di vigilare e controllare l'andamento dell'Ufficio Filatelico e i collegamenti di questo con la Contabilità e con la Tesoreria di Stato; d) di adoperarsi in quanto sarà necessario per incrementare il prestigio del mercato filatelico e per il buon andamento dell'Ufficio; e) di curare il riordinamento, la custodia e l'inventario del museo filatelico e del patrimonio filatelico dello Stato.

Art. 3.

All'Ufficio Filatelico compete: a) di tenere quotidianamente aggiornati e in perfetto ordine i registri di carico e scarico dei francobolli, divisi valore per valore, in modo che la Commissione e singolarmente i membri della medesima possano in qualunque momento controllare l'andamento di cassa; b) di versare giornalmente o settimanalmente l'importo totale degli incassi alla Tesoreria Governativa, che rilascerà volta per volta le relative note di credito; c) di sbrigare la corrispondenza filatelica protocollandola; d) di allestire il materiale per la partecipazione della Repubblica a riunioni, esposizioni e congressi filatelici che potrà essere proposta dal Congresso al Governo; e) di vendere al pubblico, assumendosi la conseguente responsabilità, francobolli di ogni sorta, tanto quelli in corso quanto quelli fuori corso (per i primi il prezzo verrà indicato dal valore facciale, mentre per quelli fuori corso esso verrà stabilito di volta in volta dagli organi competenti); f) di compilare, per ogni vendita allo sportello, apposito modulo, oppure di dare corso alla vendita a

mezzo assegno bancario o vaglia postale a favore dell'Ufficio; g) di spedire francobolli richiesti in vendita in qualunque località servita da ufficio postale italiano a mezzo raccomandata per l'importo inferiore alle lire trecento ed a mezzo assicurata per cifre superiori, cautelandosi che il porto, in ogni caso, sia a carico del destinatario e che i valori spediti viaggino a rischio e pericolo del committente; h) di curare che le spedizioni per l'estero (Italia esclusa) siano fatte dietro regolare benestare degli appositi uffici; i) di cautelarsi altresì che i valori siano venduti non oblitterati e che i quantitativi richiesti possano essere consegnati al completo, oppure ridotti di numero a seconda delle esigenze dell'Ufficio in rapporto alle disponibilità; l) di eseguire immediatamente le decisioni dei superiori organi governativi circa la sospensione della vendita; m) di attendere al riordinamento, all'inventario e alla custodia, ove possa essere richiesto, del museo filatelico nonchè del patrimonio filatelico dello Stato; n) di redigere circolari e pubblicazioni reclamistiche per il maggiore incremento delle vendite; o) di curare con speciale riguardo i rapporti con la stampa filatelica, comunicando tempestivamente le notizie che possano interessare il campo filatelico; p) di mettersi in contatto con le migliori ditte estere, allo scopo di diffondere sempre più il francobollo sammarinese; q) di tenersi aggiornato del mercato filatelico, in modo da poter difendere il meglio possibile gli interessi dell'Ufficio in relazione alle proposte che venissero presentate da privati o da commercianti.

Art. 4.

Ogni precedente statuizione o deliberazione emanata in qualsiasi sede circa la istituzione della Commissione Filatelica e dell'Ufficio Filatelico nonchè circa il loro funzionamento s'intende revocata e abrogata.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 Gennaio 1945 (1644 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Teodoro Lonfernini - Leonida Suzzi Valli

IL SEGRETARIO DEGLI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.